

ANALISI

Un tassello molto instabile

di **Michele Tiraboschi**

Il Dpef 2007-2011 preannuncia, tra le misure più qualificanti della azione di Governo, un intervento volto a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'idea è quella di procedere alla ridefinizione dell'intero im-

PERCORSO A OSTACOLI
 Oltre alla complessità della materia persiste un vincolo ineludibile dato dalle competenze tra Stato e Regioni

pianto normativo attraverso l'adozione di un Testo Unico, che consenta una razionalizzazione, un migliore coordinamento e una più agevole applicabilità delle relative norme.

Il tema del Testo Unico della sicurezza del lavoro non è nuovo, come ben sanno gli addetti ai lavori.

Ed è certamente un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del nostro diritto del lavoro. Ci aveva già provato Tiziano Treu, esattamente dieci anni fa, con l'istituzione della "Commissione Biagi" che, tra il 1996 e il 1998, aveva elaborato una prima bozza significativa. L'obiettivo sembrava poi essere stato raggiunto nel corso della passata legislatura. In attuazione della delega contenuta nella legge n. 229/2003, il Consiglio dei ministri del 18 novembre 2004 aveva approvato un corposo schema di decreto legislativo — ben 187 articoli, XIII Titoli e XVI allegati tecnici — volto a riordinare, coordinare e armonizzare in un unico testo le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ma anche questo tentativo, fortemente contrastato da una parte del movimento sindacale, non ha avuto seguito.

In relazione alla recente proposta del Governo Prodi è allora sicuramente utile riflettere sulle ragioni che hanno portato al fallimento delle precedenti iniziati-

ve. Anche perché, al di là della indubbia complessità tecnica e politica della materia, persiste un vincolo ineludibile che è dato dalla attuale ripartizione di competenze normative tra Stato e Regioni. Su ogni futuro tentativo di modernizzare la normativa pesa infatti come un macigno la posizione assunta dal Consiglio di Stato. I pareri espressi il 31 gennaio 2005 e il 7 aprile 2005 (reperibili all'indirizzo Internet www.csmb.unimo.it, indice A-Z, voce Sicurezza) hanno infatti costretto il Governo Berlusconi a ritirare lo schema di decreto legislativo approvato in prima lettura il 18 novembre 2004. Le puntigliose argomentazioni sviluppate dal Consiglio di Stato sulla interpretazione dell'articolo 177, comma 3, della Costituzione, per quanto criticabili, rendono di fatto impraticabile ogni ambizioso — e certamente auspicabile — tentativo di ricomporre a unità un quadro normativo, a detta di tutti, disorganico e farraginoso, largamente inadeguato a ridurre, in termini concreti, il fenomeno

infortunistico e delle tecnopatie.

Il Consiglio di Stato non solo ha riconosciuto un sostanziale diritto di veto da parte delle Regioni sulle proposte del Governo centrale, ma ha anche evidenziato come le prescrizioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro «non costituiscono il frutto dell'autonomia contrattuale delle parti ma vengono eteroimposte, non rientrando pertanto nell'ordinamento civile» e cioè nella competenza esclusiva dello Stato.

Alla competenza nazionale residuerebbe pertanto, stando a quanto rilevato dal Consiglio di Stato, la possibilità di definire unicamente i "principi fondamentali" della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Che certamente non è poca cosa, sia chiaro. Ma che, tuttavia, è esattamente il contrario di quel testo organico e di dettaglio che solo può consentire di ricondurre a un quadro normativo unitario le istanze di razionalizzazione, migliore coordinamento e più agevole applicabilità delle relative norme avanzate, da ultimo, nel Dpef.

